

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA CALABRIA

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DI GENERI EXTRA-VITTO (C.D. SOPRAVVITTO) AI DETENUTI ED INTERNATI RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI, DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CALABRIA

LOTTO 2 – CIG 9148788AAF

Valore della concessione: € 6.357.916,62

L'anno duemilaventidue addì _____ del mese di _____ in Catanzaro, nella sede del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Calabria, sono presenti:

_____, nato a _____, il _____, _____ (*indicare la qualifica*) del Provveditorato Regionale per la Calabria, che interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso, Codice Fiscale 97017430790;

_____, nato a _____, il _____, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____, con sede legale in _____, via _____, P.IVA _____

Premesso che:

- con determina a contrarre n. ____ del _____ del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Calabria sono stati approvati il bando di gara e la relativa documentazione riguardo l'affidamento in concessione della gestione del servizio di vendita di generi extra-vitto (c.d. Sopravvitto) della circoscrizione territoriale del Provveditorato regionale della Calabria ed è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"), suddivisa in tre lotti funzionali, per l'affidamento in concessione del predetto servizio;

- all'esito della procedura di gara, è stato dichiarato aggiudicatario della concessione per il lotto 2 l'operatore economico _____;
- l'aggiudicatario ha prestato la garanzia definitiva e stipulato la polizza assicurativa, meglio descritte nel presente contratto;
- è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario con esito positivo;
- è stata richiesta ed ottenuta la certificazione prescritta in materia di antimafia giusto D.Lgs. 159/2011;
- è intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi,

TUTTO CIO' PREMESSO:

tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Le premesse e gli atti amministrativi ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

Art. 1. Oggetto della concessione

L'oggetto della concessione è lo svolgimento il Servizio per il Sopravvitto di cui all'art. 9, comma 7 dell'Ordinamento penitenziario, secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato prestazionale (con particolare riferimento all'art. 3.1 e seguenti) e relativi allegati, nonché nell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico in fase di gara.

Il servizio di cui al comma che precede dovrà essere svolto nei seguenti Istituti:

- Casa Circondariale di Cosenza
- Casa Circondariale di Paola
- Casa Circondariale di Castrovillari

Art. 2. Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni 5 (cinque) a far data dall'effettivo avvio del servizio.

Ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, il concessionario avrà comunque l'obbligo di proseguire nella gestione della concessione anche oltre la scadenza del termine di durata della stessa di cui al comma 1 del presente articolo ed alle condizioni originarie, fino a quando l'Amministrazione non avrà provveduto ad affidare una nuova concessione e comunque fino al limite massimo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del contratto di concessione.

La cessazione anticipata del rapporto per fatti imputabili al concessionario comporta la revoca dell'affidamento, l'estinzione del diritto alla gestione del servizio e legittima l'Amministrazione ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del concessionario. L'Amministrazione, a questo scopo, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

Art. 3. Divieto di cessione del Contratto

Ai sensi dell'art. 167 del Codice, il valore stimato della concessione per la durata di 5 anni è pari ad € 5.779.924,20, oltre IVA.

Il valore della concessione per il periodo di eventuale proroga contrattuale di 180 giorni è pari ad € 577.992,42, oltre IVA.

Art. 4. Divieto di cessione del Contratto

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto, è fatto espressamente divieto al concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto, fatte salve le ipotesi autorizzate di affidamenti di parte dei servizi in subappalto ai sensi dell'art. 2.3 del capitolato prestazionale.

Art. 5. Locali ed oneri ad essi connessi

Per lo svolgimento del servizio verranno messi a disposizione del concessionario dei locali

all'interno degli Istituti secondo quanto previsto dall'art. 4.3 del capitolato prestazionale.

Restano a carico del concessionario:

- il versamento in favore dell'Amministrazione di un canone annuale di occupazione secondo le tariffe applicate dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio (art. 4.3, comma 2, del capitolato prestazionale);
- le attività di pulizia e sanificazione dei locali (art. 4.3, comma 5, del capitolato prestazionale);
- la manutenzione dei locali e delle attrezzature ivi presenti, secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 4.4 del capitolato prestazionale.

Rimangono a carico del concessionario le spese relative all'utenze.

Sarà a carico del Concessionario l'assicurazione per i danni derivati dall'uso dei locali senza che, in caso di sinistro, si possa accampare alcun obbligo a carico dell'Amministrazione.

In caso di indisponibilità di locali o spazi presso le Direzioni, il concessionario ha l'onere di trovare idonei luoghi all'esterno degli Istituti per lo stoccaggio delle merci necessarie all'espletamento del Servizio.

Art. 6. Responsabilità del Concessionario

Il concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, gravano sul Concessionario tutti gli oneri posti a suo carico dall'art. 4 e relative sottosezioni del capitolato prestazionale.

Art. 7. Controlli e verifiche

L'Amministrazione potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.

Il concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del servizio.

Qualora nel corso di verifiche sullo svolgimento del servizio siano riscontrate inadempienze valutate di lieve entità, l'Amministrazione diffiderà formalmente il concessionario ad attenersi al corretto assolvimento dei compiti contrattuali, oltre che quelli previsti dalla normativa di settore.

Si applica quanto previsto dall'art. 5 del capitolato prestazionale.

Art. 8. Interruzione del Servizio

Il concessionario è obbligato, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà personale, non può subire sospensioni o interruzione alcuna, nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela prevista per legge.

Nell'ipotesi in cui si verificchino eventi di forza maggiore, comunque in via di assoluta temporaneità, il concessionario dovrà garantire un Servizio minimo essenziale previamente concordato con l'Autorità Dirigente - informati il DEC e il RUP - e adeguatamente organizzato.

Si applica quanto previsto dall'art. 2.2 del capitolato prestazionale.

Art. 9. Condizioni di vendita

il Servizio per il Sopravvitto si espleta, presso ogni Direzione di Istituto penitenziario, attraverso la gestione di uno spaccio interno dedicato alla vendita di generi alimentari e non alimentari ai detenuti che ne facciano richiesta. Tali generi, individuati nel Regolamento interno di ciascun Istituto e riportati in apposita lista denominata modello n. 72, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad alimenti di pronta e facile preparazione, frutta e

verdura, articoli per l'igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglie, bombolette e fornelli a gas, articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste, i cui relativi costi sono posti a carico del richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati.

Tale lista è sempre modificabile da parte della Direzione secondo tempistiche e modalità indicate nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, per le motivazioni già sopra evidenziate. È consentito, ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento (art. 13, comma 5, Regolamento di esecuzione). Il regolamento interno a ciascun Istituto può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare (art. 13, comma 7, Regolamento di esecuzione).

I prezzi di vendita dei generi del Sopravvitto, inseriti nella citata lista, sono stabiliti in contraddittorio tra l'Autorità Dirigente dell'Istituto penitenziario e il concessionario e, in ogni caso, non possono eccedere quelli correnti all'esterno per generi corrispondenti, come risultanti dalle informazioni assunte dall'autorità comunale o dagli esercizi della grande distribuzione (identificati dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) più vicini all'Istituto (art. 12, comma 6, Regolamento di esecuzione). Nel caso di disaccordo tra l'Autorità Dirigente e il concessionario nella fissazione dei prezzi, decide definitivamente il Provveditore Regionale.

L'Autorità Dirigente, pertanto, tramite i propri uffici, assume, mensilmente, informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno, relativi ai generi corrispondenti a quelli inseriti nella lista e, quindi, in vendita da parte dello spaccio ovvero effettua un controllo, congiuntamente al Concessionario, sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'Istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati.

Il prezzo di vendita al detenuto corrisponderà ai prezzi stabiliti come descritto nei capoversi precedenti, al netto della percentuale di sconto prevista dal contratto di concessione come offerta in sede di gara, suddivisa per macrocategorie di prodotti.

Per le condizioni di vendita si applica inoltre quanto previsto dall'art. 3.3 del capitolato prestazionale.

Art. 10. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice e dell'art. 6.1 del capitolato prestazionale, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario ha costituito una garanzia definitiva, escutibile a prima richiesta, costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice, polizza fideiussoria bancaria/assicurativa n. _____, emessa in data _____, da _____.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 6.1 del capitolato prestazionale.

Art. 11. Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 6.2 del capitolato prestazionale, il Concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa n. _____ del giorno _____ con la Compagnia _____.

Il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione idonea documentazione comprovante il rinnovo delle coperture assicurativa per tutti gli anni di durata della concessione.

Art. 12. Osservanza di leggi e regolamenti

Il Concessionario dovrà eseguire tutto quanto previsto nel capitolato prestazionale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara a perfetta regola d'arte in rispondenza alle disposizioni e alle

clausole contenute nel capitolato.

Inoltre, il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti che disciplinano i rapporti con l'Amministrazione e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti o attinenti od applicabili all'oggetto del presente contratto.

Il Concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti ai lavori oggetto del presente capitolato.

Art. 13. Risoluzione del rapporto per altre cause

Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Concessionario sarà tenuto a interrompere il Servizio nei tempi e secondo le modalità concordate con l'Amministrazione.

Art. 14. Modifica e revisione del contratto e del piano economico finanziario

Nel corso di esecuzione della concessione la stessa potrà essere modificata secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La revisione del contratto di concessione in fase di esecuzione è consentita al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie, con obbligo a carico del Concessionario di garantire la prosecuzione del servizio presso la nuova/e sedi;
- estensione del servizio di sopravvitto ad altre sedi degli Istituti penitenziari che dovessero essere aperte durante il periodo di efficacia della concessione;
- introduzione di nuovi prodotti nel modello 72 al ricorrere di determinati presupposti

(ad es. richieste provenienti da parte della popolazione detenuta; introduzione nel mercato di prodotti nuovi e/o soppressione di prodotti; etc.).

Considerata la particolare natura del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare di sospendere o limitare lo stesso per i motivi di ordine e sicurezza (es. rivolte), nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.). La sospensione, contrazione, limitazione del sopravvitto dovrà essere disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l'hanno determinata, la Direzione dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il piano economico finanziario in base al quale viene gestito il contratto di concessione può essere modificata durante il periodo di durata della concessione stessa per fatti non riconducibili al concessionario e non prevedibili, i quali siano in grado di incidere sull'equilibrio del piano.

La revisione del piano economico finanziario potrà essere effettuata al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. i fatti esterni non imputabili al concessionario devono essere tali da non garantire più in concreto l'equilibrio economico finanziario della concessione, con ciò intendendo che i flussi di cassa (ricavi) non risultano più sufficienti a coprire gli oneri relativi agli investimenti e le spese di gestione. Il venir meno dell'equilibrio economico finanziario deve comunque essere considerato per tutto il periodo residuo di durata della concessione;
2. la revisione del piano potrà essere richiesta al ricorrere di una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando quanto previsto dal punto che precede:
 - a. chiusura di una o più sedi penitenziaria per un periodo superiore a 6 mesi;

- b. pandemia o calamità naturali;
 - c. aumento del costo di almeno il 50% dei prodotti presenti nelle singole macrocategorie di cui al mod. 72 superiore al 7,5% rispetto al prezzo di acquisto riferimento al semestre precedente.
3. con cadenza semestrale le parti si impegnano a procedere ad una verifica del piano economico finanziario della concessione al fine di valutarne il mantenimento dell'equilibrio.

Nei casi di revisione del piano economico finanziario l'Amministrazione contraente e il concessionario concorderanno in contraddittorio le misure economico-finanziarie e/o operative idonee a garantire l'equilibrio economico finanziario per la durata residuale della concessione.

L'eventuale revisione del piano deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Art. 15. Inadempimenti e penali

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente contratto oppure derivanti dal capitolato prestazionale o dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, trova applicazione quanto previsto dagli artt. 8.1 e 8.2 del capitolato prestazionale.

Art. 16. Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., nelle ipotesi di cui all'art. 9 del capitolato prestazionale.

Art. 17. Condizioni ambientali

Con la firma del contratto il Concessionario dichiara di essere edotto e di aver tenuto in

debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze annesse, che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto.

Art. 18. Spese contrattuali

Tutti gli oneri e le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del Concessionario, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione dello stesso.

Art. 19. Cessazione della gestione del servizio

Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto, il gestore sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al soggetto indicato dall'Amministrazione o all'Amministrazione stessa, di esercitare il servizio oggetto del presente contratto.

All'atto della riconsegna del servizio, il concessionario sarà tenuto a garantire all'Amministrazione oppure al nuovo gestore che:

- i locali ed i beni in essi contenuti siano in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
- siano stati adempiuti tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge.

In occasione della chiusura del rapporto tra l'Amministrazione e il concessionario, e contestuale subentro del nuovo gestore, sarà redatto, in contraddittorio tra il gestore uscente, l'Amministrazione e il Concessionario subentrante, l'inventario dei beni attinenti l'esercizio del servizio.

Art. 19. Tracciabilità dei flussi finanziari.

In esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010, il Concessionario assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti la concessione in affidamento siano eseguiti senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane Spa, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo sopra citato.

Il concessionario si obbliga, inoltre, a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 20. Trattamento dei dati

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai

provvedimenti generali ad esso correlati.

L'Amministrazione e il Concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali per la gestione amministrativa e contabile relativi al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 21. Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

Art. 22. Norme finali

Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, dal capitolato prestazionale e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara si applicano le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici.

L'AMMINISTRAZIONE

IL CONCESSIONARIO